

Il giorno 9 settembre 2009,
presso i locali del Palazzo Comunale di Prato,
su convocazione del Presidente Dr. Dante Mondanelli

**La Giunta
della Società della Salute dell'Area Pratese**

VISTA la L.R. 12 novembre 2007, n. 57, “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

RILEVATO, più in particolare, che l'art. 47 della L.R. 41/2005, come modificato dalla L.R. 57/2007 prevede che:

- *Il concorso degli utenti al sistema integrato dei servizi sociali, socio-assistenziali e sociosanitari è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica dei richiedenti, effettuata con lo strumento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), disciplinato dal D.Lgs. 109/1998 e dal D.Lgs. 130/2000 (art. 47, comma 1);*
- *Il piano integrato sociale regionale individua ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell'ISEE, con particolare riferimento alle situazioni di disabilità grave (art. 47, comma 2);*
- *gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le Società della Salute esistenti adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e sociosanitarie, prevedendo come criterio prioritario, relativamente alle modalità di compartecipazione ai costi da parte degli utenti, la valutazione della situazione economica dei richiedenti effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE (art. 47, comma 2 bis)*
- *l'adeguamento dei regolamenti di cui sopra avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale (art. 47, comma 2 ter)*

CONSIDERATO che l'art. 7 della citata L.R. 57/2007 prescrive che l'adeguamento dei regolamenti, di cui all'art. 47, comma 2 bis, della L.R. 41/2005, deve essere effettuato entro un anno dalla sua entrata in vigore;

VISTO il Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-2010, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 31.10.2007, il quale, nel paragrafo 3.5 (La compartecipazione degli utenti al costo della prestazioni: criteri e applicazione della disciplina ISEE con particolare riferimento alle situazioni di disabilità e non autosufficienza), prevedeva che la Regione emanasse un “documento di indirizzi al territorio per definire principi ed eventuali standard applicativi della disciplina ISEE, compresa l'individuazione di soglie minime di esenzione, al fine di non creare disparità di trattamento fra gli utenti e garantire omogeneità a livello regionale”;

VISTA la L.R. 18.12.2008 n. 66 che istituisce il fondo per la non autosufficienza, ed in particolare l'art. 14 (Modalità di compartecipazione al costo della prestazione), il quale testualmente recita:

“ Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli

differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

PRESO ATTO che con D.G. n. 385 dell’11.5.2009 la Regione Toscana ha approvato l’atto di indirizzo per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all’art. 14 della legge istitutiva del fondo per la non autosufficienza e al paragrafo 3.5. del P.I.S.R. 2007-2010;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un celere adeguamento dei regolamenti comunali in essere, in coerenza con gli atti regionale sopra citati;

VISTA la proposta di “Regolamento sulle modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni non coperte dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta di una regolamentazione unica per tutta la zona, relativamente agli interventi riconducibili all’area della non autosufficienza, rientri fra i compiti di governo propri della Società della Salute nonché fra gli atti di gestione del fondo non auto attribuitigli dalla LR. 66/2008;

VISTA la L.R. n. 41 del 24.02.2005 «Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»;

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

RILEVATO che sul presente provvedimento non è richiesto il parere di regolarità contabile, non essendo previsto alcun impegno di spesa o alcuna riduzione di entrata a carico del bilancio della Società della Salute;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza;

Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di “Regolamento sulle modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni non coperte dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)”, comprese le formule per il calcolo delle medesime (**Allegato 2**), il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

2. di dare atto che la stessa risulta adeguata alle prescrizioni dell’art. 47 della L.R. 41/2005, come modificata dalla L.R. 57/2007 (con riferimento all’utilizzazione dell’ISEE ai fini della determinazione della compartecipazioni ai costi da parte degli utenti) e risulta coerente con gli atti della programmazione zonale e regionale, in particolare con quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 18 dicembre 2008 n.66 e dall’atto di indirizzo di cui alla DGRT n. 385 dell’11.5.2009;

3. - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

4. di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio per i provvedimenti consequenziali di loro competenza e al Collegio dei revisori dei Conti;

5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi;

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Dr. Dante Mondanelli

Deliberazione n. 23 del 9.9.2009

OGGETTO: Regolamento per la compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 14 della LR n. 66 del 18 dicembre 2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"

Ai sensi dell'art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Prato, 9.9.2009

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Dott.ssa Anna Maria Calvani

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI NON COPERTE DAI LIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA (art. 14 L.R. n. 66/2008)

Art. 1 Norme generali

La L.R. 41/2005 all'art. 2 sancisce il carattere di universalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 7 definisce le modalità per l'accesso al sistema integrato e all'art. 47 prevede che "il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130". Tale valutazione della situazione economica, secondo il principio dell' "universalismo selettivo", serve unicamente per definire l'entità della compartecipazione e non costituisce criterio selettivo per accedere al sistema integrato delle prestazioni o per determinarne l'esclusione.

La presente disciplina trova applicazione sino alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e al loro finanziamento.

Art. 2 Applicazione

L'entità delle compartecipazioni ai costi da parte degli utenti è articolata per prestazioni, servizi e tipologie di utenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e di quanto previsto nei disciplinari dei singoli servizi.

Le modalità di compartecipazione previste nel presente regolamento sono adottate in coerenza con gli atti della programmazione regionale e zonale, con la Legge Regionale 18.12.08 n.66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" e con l'atto di indirizzo regionale di cui alla DGRT n. 385 dell'11.5.2009, cui si fa espresso rimando.

Art. 3 Persone fiscalmente a carico - nucleo familiare ridefinito

Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare ridefinito deve intendersi quello composto dall'assistito più gli eventuali **soggetti a suo carico ai fini IRPEF** (*In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili. Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, si considererà facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione solo se risulta con lui convivente*).

La ridefinizione del nucleo familiare dell'assistito, rispetto a quello standard previsto dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, trova ragion d'essere nella necessità di riparametrare il suo ISEE estratto in rapporto alle eventuali persone fiscalmente a suo carico.

In presenza di persone fiscalmente a carico dell'assistito, al 100%, si procederà pertanto nei seguenti termini:

si estrae, dalla specifica scheda della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) relativa al nucleo familiare standard, il suo ISE, questi verrà diviso per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, e dagli ulteriori fattori correttivi, di seguito riportati:

Numero dei componenti il nucleo ridefinito dell'assistito	Parametro di correzione
1 (il solo utente)	1
2 (l'utente + 1 persona a carico)	1,57
3 (l'utente + 2 persone a carico)	2,04
4 (l'utente + 3 persone a carico)	2,46
5 (l'utente + 4 persone a carico)	2,85
<ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore persona a carico oltre la 4. • Maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo ridefinito dell'assistito di figli minori a suo carico. • Maggiorazione di 0,50 per ogni componente il nucleo familiare ridefinito con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. 	

Là dove la percentuale di carico familiare, sull'assistito, risulti inferiore al 100%, i parametri sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti, secondo quella che è l'effettiva percentuale di carico. Per quanto eventualmente non disciplinato, se, ed in quanto compatibile, si farà riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 109 del 31.3.1998, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 130 del 3.5.2000.

Art.4

Definizione della situazione reddituale e patrimoniale

Nel caso di **prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare** si considera la situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, definita in base all'*ISEE estratto* da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico; tale ISEE estratto dovrà tenere delle eventuali persone fiscalmente a carico dell'assistito, come disciplinato nel precedente art. 3.

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale**, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale**, la quota di compartecipazione dovuta dalla **persona assistita ultrasessantacinquenne** è calcolata tenendo conto altresì della **situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado**.

Qualora l'assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, lo stesso è tenuto alla corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme di prestazioni erogate, in ogni caso la compartecipazione richiesta all'assistito non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei LEA.

Art. 5

Modalità di calcolo della compartecipazione al costo dei servizi residenziali

La quota di compartecipazione è così determinata:

- per quanto attiene il beneficiario, si calcola l'ISEE estratto, tenendo conto eventualmente delle persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali, procedendo con le modalità previste nel precedente art.3 di questo stesso regolamento.
- Per Lui non esiste soglia di esenzione né soglia di non esenzione. Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto dei LEA.
- **Qualora il beneficiario abbia un'età superiore a 65 anni** e il suo ISEE non comporti la copertura del 100% di tale costo, si passa a valutare anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Si calcola l'ISEE estratto di ciascuno, anche in questo caso tenendo conto di eventuali persone fiscalmente a carico, come da certificazioni fiscali (**vedi art. 3**) e a ciascuno si applica la soglia minima di esenzione di cui al successivo **art. 9**.

Sulla scorta dell'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di esenzione di cui al successivo **art. 9**) si va a calcolare la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione, come indicato nel successivo **art. 12 "Coefficienti di corrispondenza"**.

Art. 6

Presentazione della documentazione della situazione economica

L'assistito, relativamente al calcolo della quota di compartecipazione, è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva unica (DSU) del suo nucleo familiare standard
- ISEE standard
- ISEE estratto, suo e, ove previsto, del coniuge e dei parenti di primo grado in linea retta
- Documentazione attestante i carichi familiari (ove presenti), sua, e ove previsto, del coniuge e dei parenti di primo grado in linea retta

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con la quale si documenta la situazione economica al fine del calcolo dell'ISEE, si compila una volta all'anno salvo il caso che l'assistito intenda far registrare una situazione più favorevole che riduca il proprio ISEE o qualora l'Ente erogatore richieda la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata in quanto quella presentata si riferiva ai redditi percepiti nell'anno precedente.

In particolare, in caso di una riduzione delle entrate provenienti da redditi da lavoro verificatasi durante l'anno in corso, le persone soggette a valutazione della situazione economica e patrimoniale possono presentare una richiesta motivata di variazione, al fine di riconsiderare l'importo della compartecipazione dovuta dal beneficiario.

Art. 7

Comunicazione della misura della compartecipazione

L'Ente erogatore della prestazione comunicherà la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito a:

- assistito stesso,
- suo familiare, qualora quest'ultimo abbia provveduto a presentare l'istanza contenente la segnalazione del bisogno di cui all'art. 9 della L.R. 66/2008,
- eventuali soggetti di cui all'art. 10 "Pubblica tutela" della L.R. 41/2005

Art.8

Accertamenti e controlli

Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, saranno attivati i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'intervento, anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri enti e verifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione della Guardia di Finanza. Lo svolgimento di tali accertamenti è affidato ad una idonea struttura del soggetto gestore.

Art. 9

Soglie di esenzione totale dalla compartecipazione

Per le **prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare**, la soglia minima di esenzione totale, sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'assistito, è fissata ad un **valore ISEE corrispondente al 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS** (per l'anno 2009 è pari ad Euro 7.445,59 – la stessa sarà aggiornata di anno in anno)

Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.

Per le **prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare**, pertanto, la compartecipazione inciderà solo sulla parte di ISEE eccedente la soglia di esenzione totale.

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale**, non è prevista soglia di esenzione totale per l'assistito, che viene preso totalmente in carico dal servizio, in quanto la struttura residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura.

Gli Enti erogatori dovranno in ogni caso prevedere una **quota garantita**, da lasciare in disponibilità all'assistito per le proprie spese personali, **non inferiore a un sesto dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS e se privo di rete familiare, tale quota, non dovrà essere inferiore ad un quarto.**

Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la **maggiorazione dello 0,50** (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita. In ogni caso la quota garantita da lasciare in disponibilità dell'assistito non potrà essere inferiore a quanto indicato al comma precedente.

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale rivolte a soggetti ultrasessantacinquenni**, sono fissate più soglie di esenzione totale per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto come di seguito fissate:

da ISEE € 0,00 a ISEE € 20.000,00

la soglia di esenzione totale dalla compartecipazione è pari a € 16.000,00

da ISEE € 20.001,00 a ISEE € 30.000,00

la soglia di esenzione totale dalla compartecipazione è pari a € 7.500,00

da ISEE € 30.001 a ISEE 39.909,21

la soglia di esenzione totale dalla compartecipazione è pari a € 3.500,00

oltre ISEE € 39.909,22 è dovuto il 100% del costo della prestazione

Nei casi in cui il **nucleo familiare sia monoreddito**, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. In questo caso si applica all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE almeno pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS.

ART. 10

Soglia di non esenzione dalla compartecipazione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione

Per tutte le tipologie di prestazioni, come definite all'art. 7 comma 2 della L.R. 66/2008, è fissata una soglia minima di non esenzione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione. Tale soglia è pari a:

– 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS **per i servizi semiresidenziali** di cui alla lettera c) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a **Euro 23.826,40**)

– 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS **per i servizi domiciliari** di cui alle lettere a) e b) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a **Euro 23.826,40**), **fatta eccezione per i progetti di "vita indipendente"**

– 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS **per i servizi residenziali** di cui alle lettere d) ed e) dell' art. 7 comma 2 (per il 2009 pari a **Euro 39.909,22**).

La soglia di non esenzione, per i servizi residenziali, **si applica esclusivamente per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado**, in quanto la cifra corrispondente all'ISEE estratto dell'assistito viene completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta al netto dei LEA, fatta salva la quota garantita.

Si rimanda agli specifici disciplinari l'eventuale elevazione delle soglie di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione.

Art. 11

Computo delle indennità di natura previdenziale e assistenziale

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) **per il calcolo della quota di compartecipazione relativa a prestazioni di tipo residenziale**, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito, sono computate le **indennità di natura previdenziale e assistenziale** percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale e assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli arretrati relativi alle mensilità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale. In questi casi, pertanto, al momento del pagamento degli arretrati, dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione economica e patrimoniale dell'assistito e, nei casi di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. 66/2008, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Considerando che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dell'assistito, queste risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la "quota garantita" da lasciare in disponibilità all'assistito, di cui al precedente paragrafo).

Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della retta al netto dei LEA, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l'ISEE e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 66/2008.

Art. 12

Coefficienti di corrispondenza

Per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d'esenzione e di soglia massima di non esenzione, **si ritiene opportuno utilizzare un coefficiente di corrispondenza fra i singoli ISEE e le relative quote di compartecipazione.**

E' fatto salvo il principio secondo cui la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non può in ogni caso superare il costo delle prestazioni/servizi di cui egli usufruisce.

Art. 13 Corresponsione della quota

Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti dell'Ente competente, il solo assistito, in linea con il dettato dell'art. 14 comma 3 della L.R. 66/2008, che precisa che: "resta salva la facoltà per gli Enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento".

Art. 14 Norme transitorie

L'Ente si riserva di verificare alla scadenza dell'anno la sostenibilità del sistema e i risultati della sua applicazione e, conseguentemente, di procedere a modifiche o integrazioni ove ritenuto necessario.

Per il primo anno di applicazione del nuovo regolamento, ogni 4 mesi, gli Enti che gestiscono i servizi sono tenuti a far pervenire alla giunta sds reports sul costo dei medesimi e sull'andamento della compartecipazione, onde consentire una tempestiva valutazione dell'impatto che le nuove disposizioni avranno sui bilanci degli Enti consorziati e verificare, e se necessario ridefinire, i processi di lavoro.

Fino a revisione dei disciplinari dei singoli servizi a favore degli utenti non autosufficienti, quanto previsto nel presente regolamento integra e modifica tutte quelle parti che col medesimo risulterebbero in contrasto, conseguentemente con la sua approvazione queste ultime devono intendersi decadute.

ALLEGATO 2

FORMULE PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE

Là dove si va ad applicare un coefficiente, lo stesso sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione-quota esente}} \cdot Y$$

Dove

X = Isee estratto

Y = quota della retta per la quale è chiesta la compartecipazione

Là dove i familiari chiamati a contribuire sono più di uno (*coniuge e parenti di primo grado in linea retta, ove previsto*), per definire il coefficiente si deve procedere alla somma dei singoli ISEE estratti al netto delle soglie di esenzione spettanti ad ognuno secondo il loro ISEE, per cui la formula risulta essere:

$$\frac{[(X1 - \text{quota esente 1}) + (X2 - \text{quota esente 2}) + \dots]}{[(B - \text{quota esente 1}) (B - \text{quota esente 2})]} \cdot Y$$

Dove

1 sta ad indicare l' Isee estratto (X) e la quota esente del 1° familiare

2 sta ad indicare l' Isee estratto (X) e la quota esente del 2° familiare

Etc.....

B sta per soglia di non esenzione per i servizi residenziali (6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS)

Y sta sempre ad indicare la quota della retta per la quale è chiesta la compartecipazione

FORMULA PER IL CALCOLO DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO DI CURA (ove lo specifico disciplinare preveda la riduzione di quest'ultimo in rapporto all'entità dell'Isee estratto del beneficiario)

$$\frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione - quota esente}} \cdot (1 - Y)$$

Dove

X sta per Isee estratto del richiedente

Y sta per importo del buono servizio standard